



Città metropolitana di Venezia

Area Tutela ambientale

Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione n. 156 / 2026

Responsabile del Procedimento: ANNA MARIA PASTORE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART 29- SEXIES DEL D.LGS 152/06 RILASCIATA ALLA DITTA GREEN HYDROGEN VENEZIA S.R.L. (C.F. 05042570233) PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE IDROGENO RINNOVABILE TRAMITE ELETTROLIZZATORE. VIA RIGHI N. 10, COMUNE DI VENEZIA (VE). SEDE LEGALE: VERONA □ LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8

La dirigente

VISTI:

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29.09.2025, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore

il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e il Documento Unico di programmazione 2026-2028,

approvati con deliberazioni del Consiglio metropolitano, rispettivamente, n.32/2025 e n.18/2025 come da ultimo aggiornato;

la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del PTPCT 2025-2027).

RICHIAMATA la seguente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale:

la Direttiva 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la Direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;

i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;

la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica e i Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency della Commissione Europea del febbraio 2009 (versione corretta nel 09/2021) che costituisce il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'efficienza energetica;

il D.M. n. 95 del 15.04.2019, "*Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152*", che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;

il DPCM n. 40 del 04.03.2024 che all'art. 12 prevede la riduzione di un terzo dei tempi procedurali inerenti le AIA di installazioni localizzate in Zone Logistiche Speciali individuate in Allegato C alla DGR n. 359 del 08.04.2022;

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare il titolo III-bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

la DGRV n. 395 del 31.03.2015 "*Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di*

referimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;

il Capo V della L.R. n. 12 del 27.05.2024 “*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)*” ed in particolare l'art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della medesima Legge;

il Regolamento regionale n. 1 del 09.01.2025 attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 12/2024 ed in particolare l'Allegato A “*Domanda di AIA e Guida alla compilazione*” e l'Allegato B “*Modalità di quantificazione delle tariffe*”.

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di emissioni in atmosfera:

la parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 269 “*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti*”

il DD n. 309 del 28 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*”;

il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271, comma 7-bis che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*”;

la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985, “*Norme per la tutela dell'ambiente*” e ss.mm.ii.

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di tutela della acque dall'inquinamento:

la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;

la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;

l'allegato A alla DGRV n. 80 del 27 gennaio 2011 recante “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;

il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale “*Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico*”;

l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n.

107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88.

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di gestione dei rifiuti:

la parte IV del D.Lgs. 152/2006;

la L.R. n.3 del 21.01.2000 *“Nuove norme in materia di gestione rifiuti”*.

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa con riferimento alla valutazione dell'incidenza ambientale:

il DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e ss.mm.ii. con cui è stato emanato il *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;

la L.R. n. 12 del 27.05.2024 ed il Regolamento regionale attuativo in materia di VINCA n. 4 del 09.01.2025;

il decreto del direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17.02.2025, ad oggetto *“Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.”*

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di impatto acustico:

la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 39/2025.

CONSTATATO CHE:

l'attività svolta nell'installazione in parola è riconducibile alla categoria IPPC *“Industria chimica”* - Attività 4.2 *“Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) [...] idrogeno [...]”* di cui all'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006 e pertanto è soggetta all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 13 del medesimo decreto;

l'Allegato B alla L.R. n. 12/2024 attribuisce alla Città metropolitana di Venezia la competenza in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività 4.2 sopra riportata.

CONSIDERATO CHE:

1. con prott. nn. 40549, 40551 del 16.06.2025 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione integrata ambientale, pervenuta in data 13.06.2025 e presentata ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-sexies al competente SUAP del Comune di Venezia in data 12.06.2025 dalla ditta Green Hydrogen Venezia, con sede legale in Verona – Lungadige Galtarossa n. 8, C.F. 05042570233, per l'installazione di un nuovo impianto di produzione idrogeno all'indirizzo citato in oggetto, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:

- Categoria Industria chimica – Attività 4.2 a) *“Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) [...] idrogeno [...]”*.

2. con prot. n. 45399 del 03.07.2025 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto e contestualmente è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 05.08.2025;

3. con nota prot. n. 50744 del 28.07.2025 VERITAS S.p.A. trasmette richiesta di integrazioni;

4. con prot. n. 52642 del 04.08.2025 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia comunica di aver già espresso il proprio parere in merito al progetto con nota prot. n. 12677 del 28.04.2025, che allega;

5. con prot. n. 55534 del 13.08.2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il giorno 05.08.2025, di cui al verbale prot. n. 55032 del 12.08.2025. Tale verbale è comprensivo delle integrazioni documentali richieste alla Ditta;

6. con nota prot. n. 59854 del 02.09.2025 è stata richiesta alla Regione del Veneto la verifica della conformità della dichiarazione presentata dalla Ditta in materia di VINCA. Con prot. n. 76097 del 29.10.2025 la Regione del Veneto risponde che con l'acquisizione del Modulo A del D.D.R. n. 15 del 17.02.2025 non si rende necessaria l'attivazione di alcuna procedura di VINCA. Rende nota inoltre la positiva conclusione della procedura di VINCA nell'ambito del procedimento di VAS per la "*Variante n. 107 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia per il cambio di Zona Territoriale Omogenea da D/V a D-PE in ambito Porto Marghera finalizzata alla realizzazione del Parco dell'Idrogeno e delle Energie Innovative e Rinnovabili*";

7. con prot. n. 71217 del 14.10.2025 la Ditta trasmette le integrazioni richieste nella sopra citata nota;

8. con nota prot. n. 74840 del 24.10.2025 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 04.11.2025;

9. con nota prot. n. 76139 del 30.10.2025 la Regione del Veneto comunica che ritiene di non dover esprimere pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati e che, pertanto, nessun rappresentante prenderà parte alla Conferenza di Servizi;

10. con prot. n. 77670 del 03.11.2025 ARPAV trasmette parere favorevole relativo al PMC Rev. 04 sottoscritto digitalmente il 13.10.2025 (protocollo ARPAV n. 95630 del 03.11.2025);

11. con prot. n. 81874 del 19.11.2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il giorno 04.11.2025, di cui al verbale prot. n. 81774 del 19.11.2025. Tale verbale è comprensivo della richiesta di perfezionamento delle integrazioni;

12. con prot. n. 86311 del 09.12.2025 la Ditta trasmette la documentazione di perfezionamento delle integrazioni;

13. nella sopra citata nota la Ditta trasmette il contratto per la costituzione di servitù tra Green Hydrogen Venezia S.r.l. e Enilive S.p.a. In tale contratto, all'art. 1, comma 1.1. il camino che nella documentazione di progetto è identificato come E11 viene denominato "vent allo scopo di permettere lo sfiato dell'azoto di spiazzamento dall'intercapedine esterna dell'idrogenodotto verso una zona sicura interna all'Impianto di Distribuzione". Tale contratto consente di far sì che nella presente AIA sia incluso nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera anche il camino E11, ancorchè collocato in area non di proprietà di Green Hydrogen Venezia S.r.l.;

14. con nota prot. n. 89852 del 23.12.2025 è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 09.01.2026;

15. con nota prot. n. 842 del 12.01.2026 ARPAV trasmette il parere positivo con prescrizioni, rimandando inoltre al parere favorevole sul PMC Rev 04 già espresso con nota prot. n. 95630 del 03.11.2025 (ns. prot. n. 77670 del 03.11.2025);

16. con prot. n. 2257 del 16.01.2026 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il giorno 09.01.2026, di cui al prot. n. 2150 del 16.01.2026;

17. con prot. n. 3660 del 22.01.2026 VERITAS trasmette atto di assenso per gli scarichi PM 14/1 e PM 14/2;

18. il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, rispetto la quale si provvederà con successiva nota a confermarne l'importo o meno.

RITENUTO DI adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006, comma 5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 09.01.2026, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 2150 del 16.01.2026 trasmesso con nota prot. n. 2257 del 16.01.2026.

DATO ATTO CHE la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater*-e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006);
- Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (D.L. n. 96 del 29 marzo 1995, , convertito con modificazioni nella L. n. 206 del 31 maggio 1995, art. 2, comma 2);
- Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);

Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

ACCERTATO CHE il termine della conclusione del procedimento pari a 100 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 02.02.2026, risulta rispettato;

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-*sexies*, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta GREEN HYDROGEN VENEZIA S.R.L., con sede legale in Comune di Verona – Lungadige Galtarossa n. 8, C.F. 05042570233 per la nuova installazione ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. i-*sexies*) del medesimo D.Lgs., sito in Comune di Venezia – Via Righi n. 10, al fine dell'esercizio dell'attività di cui al punto 4.2 a) dell'Allegato VIII alla Parte II al D.Lgs. 152/06;

2. DI RENDERE NOTO CHE:

a) Il presente provvedimento ha validità fino al **02.02.2036**, pari a **10 anni** dall'emanazione dello stesso in conformità a quanto previsto all'art. 29-*octies*, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06;

b) **Almeno 180 giorni prima** del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

c) La scrivente Amministrazione disporrà inoltre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

3. DI IMPORRE il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

1. la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

Prodotto	Capacità produttiva (t/anno)
Idrogeno Verde	620

2. dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;

3. ai sensi dell'art. 29-*undecies*, comma 1 del D.Lgs. 152/06, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la scrivente Amministrazione, il Comune, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, VERITAS S.p.A., l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;

4. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare **entro il termine massimo di otto ore**, di cui all'articolo 271, comma 14 del medesimo decreto, la scrivente Amministrazione, il Comune, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-quattordices, comma 7 del D.Lgs. 152/06.

5. il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di controllo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in fognatura;

6. l'impianto dovrà essere dotato, **entro un anno** dal ricevimento della presente autorizzazione, di un programma di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) comunitari e dalle conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13, comma 5 della direttiva 2010/75/UE relativamente al settore di competenza;

7. dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal PMC, che fa parte del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;

8. **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, al SISIP dell'AULSS competente per territorio, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune, un **report**, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal PMC (Allegato 2 al presente provvedimento);

9. ogni eventuale modifica del layout di impianto (ubicazione punti di emissione, aree di deposito rifiuti, etc.) che determini un aggiornamento della planimetria allegata al presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;

10. **entro un anno** dal rilascio del presente provvedimento, dovrà essere trasmessa una proposta di individuazione dei piezometri esistenti (almeno n.1 di monte e n.2 di valle) che possano essere adeguatamente utilizzati per il monitoraggio, incluso il panel analitico e la frequenza, alla luce di quanto già in corso, come stabilito dall'art.29-sexies, comma 3-bis e 6- bis, da sottoporre alla valutazione degli Enti;

11. **entro un anno** dal rilascio del presente provvedimento, dovrà essere trasmessa proposta di una soluzione tecnica e/o gestionale per il controllo continuo (visivo o automatico) della funzionalità del pozzetto scolmatore (qualora tale verifica non sia già predisposta nelle logiche di funzionamento del quadro di comando). Nel dettaglio dovrà essere garantito un riscontro sulla corretta attivazione dei componenti a servizio del sistema di separazione dell'acqua di prima e seconda pioggia (pluviometro-elettrovalvole-pompe di rilancio), per evitare che un malfunzionamento non sia rilevato e possa compromettere il corretto trattamento e scarico delle acque meteoriche. La ditta, nell'ambito della fattibilità tecnico-economica, dovrà quindi adottare una soluzione (ad esempio un collegamento elettrico della posizione di apertura/chiusura delle valvole del pozzetto scolmatore con corrispondenti segnalazioni luminose, ovvero una procedura gestionale di sorveglianza), che consenta di garantire il controllo sullo stato di funzionamento del pozzetto scolmatore.

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. i punti di emissione esenti e la relativa motivazione sono di seguito elencati:

- I punti di emissione E1 afferente all'unità di separazione aria, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 afferenti agli elettrolizzatori, E10 afferente al Buffer ed E11 afferente allo sfiato dell'idrogenodotto non necessitano di autorizzazione in quanto non sono prodotte emissioni classificabili come inquinanti ai sensi dell'art. 268 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/06;

- Il punto di emissioni E12 afferenti al gruppo elettrogeno di emergenza non necessita di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV – Parte I, c. 1 lett. bb);

2. i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'**Allegato 1a** che fa parte integrante del presente provvedimento;
3. devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
4. gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

1. Sono autorizzati i seguenti scarichi: PM 14/1 e PM 14/2, secondo le prescrizioni e condizioni di cui all'allegato Atto di Assenso VERITAS (Allegato 4);
2. Con riferimento allo scarico in Laguna SP1, la relativa autorizzazione acquisirà efficacia a seguito di apposito provvedimento del PIOOP, rilasciato a seguito di apposita istanza.
3. Lo scarico delle acque di seconda pioggia in Laguna dovrà rispettare i limiti previsti dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4. Sono fatte salve eventuali condizioni e prescrizioni imposte dal Provveditorato.

d) INQUINAMENTO ACUSTICO

1. I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona di classe VI "aree esclusivamente industriali" e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia;
2. Entro 90 giorni dall'attivazione dell'impianto, venga realizzato un monitoraggio post-opera presso i vicini ricettori che confermi la bontà delle rilevazioni e simulazioni effettuate, trasmettendone gli esiti.

4. DI RENDERE NOTO CHE:

a) Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

b) L'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Inoltre, **entro 180 giorni dalla chiusura**, dovrà essere presentato alla scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni; dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

c) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

d) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

5. DI AVVERTIRE CHE il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06.

6. DI COMUNICARE CHE il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla scrivente

Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;

7. DI RENDERE NOTO CHE avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata;

8. DI RILASCIARE al soggetto richiedente il presente provvedimento, tramite SUAP competente, e di trasmetterne una copia a:

- Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
- Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche Veneto – Trentino – Friuli Venezia Giulia
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia

9. DI COMUNICARE CHE fanno parte del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato 1a - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione
- Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev.04 sottoscritto digitalmente il 13.10.2025;
- Allegato 3a - Planimetria emissioni in atmosfera;
- Allegato 3b1 e 3b2 – Planimetria scarichi;
- Allegato 4 - Atto di assenso VERITAS

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente